



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 157 del 12/11/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2014, n. 2217

Comune di Salice Salentino (LE) - Variante al PRG per modifica art. 42.1, comma 6, delle NTA (modifica delle superfici minime di intervento per le zone agricole E1). DCC n. 26/2010. Non approvazione e rinvio.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

““Il Comune di Salice Salentino (LE), dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 1632 del 23.11.1999, ha adottato una variante al PRG con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 28.06.2010 avente ad oggetto “Zone E1 - Agricole Produttive Normali - Modifica delle Superfici Fondiarie Minime di Intervento (S.M.I.) di cui all’art. 42.1, c.6, delle NTA del PRG - Variante urbanistica ai sensi dell’art.16 della L.R. 56/80 e s.m.i.”.

Con nota protocollo n.11401 del 7.09.10 acquisita al prot. n.13449 del 24.09.10 del Servizio Urbanistica, sono stati trasmessi i seguenti atti:

- Copia della Delibera di C.C. n.26 del 28.06.2010; Certificazione del Segretario Comunale di avvenuto deposito e pubblicazione;
- Copia avviso di pubblicazione affisso all’Albo Pretorio Comunale;
- Copia della pubblicazione su due quotidiani a maggiore diffusione locale.

Dalla Certificazione del Segretario Comunale risulta che la deliberazione consiliare n. 26/2010 è stata regolarmente depositata e pubblicizzata, e non sono state presentate osservazioni alla variante adottata.

Contenuti della proposta di variante

La modifica proposta dal Comune di Salice Salentino consiste nella riduzione della Superficie Minima di Intervento (S.M.I.) nelle “Zone Agricole E1” sia per le strutture produttive che per le unità abitative per gli addetti alla conduzione delle aziende agricole così come riportato nel prospetto sottostante contenente il testo vigente ed il testo modificato:

La variante in questione è stata oggetto di apposita Relazione Istruttoria del SUR n. 5 del 10/03/2011 che si è espresso così come di seguito riportato:

“Sulla base di quanto innanzi riportato, si ritiene opportuno evidenziare che le vigenti NTA comportano una utilizzazione fondiaria dei terreni strettamente connessa alle diverse conduzioni colturali, ovvero è tesa alla formazione di una ampia diversificazione dei lotti minimi in relazione alle altrettante diverse capacità produttive.

Nel merito della proposta avanzata, ed in riferimento alle specifiche modifiche proposte, si rappresenta che, a fronte della variegata possibilità di utilizzazione, la stessa, non offre alcun approfondimento critico

della normativa vigente, e di fatto propone una indistinta omogeneizzazione delle aree agricole. Ciò posto, in considerazione del fatto che gli attuali parametri possono ritenersi, in effetti, alquanto restrittivi; tenuto conto che le disposizioni vigenti fanno salvo gli "eventuali piani comunali nel settore produttivo"; considerato che le disposizioni vigenti già contengono eccezioni alla superficie minima di cui all'art.9 della L.R. n.6/79; considerato che non possano essere introdotte ulteriori eccezioni al parametro minimo di 1 Ha e che i nuovi e diversi valori proposti debbano essere rapportati proporzionalmente a quelli già vigenti (2,00 - 3,00- 6,00 Ha); si rappresenta di poter condividere quanto proposto alle condizioni di seguito riportate.

In relazione alle categorie di strutture realizzabili i valori minimi dovranno essere i seguenti:

- La S.M.I. non potrà avere una superficie inferiore a 1,00 Ha;
- Le superfici relative ad ogni singola unità abitativa non potranno avere superfici inferiori a:
 - Ha 0,80 per colture orto florovivaistiche specializzate; (già vigente)
 - Ha 0,60 per colture orto florovivaistiche specializzate quanto almeno il 50% delle colture è protetto in serra; (già vigente)
 - Ha 1,00 per vigneti, agrumeti e frutteti in coltura specializzata;
 - Ha 1,50 per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
 - Ha 3,00 per colture seminate, seminativo arborato, prato, prato irriguo.

In sintesi per l'art.42.1 comma 6 delle NTA si propone la seguente modifica:

"Nella zona E1 si applicano i seguenti indici:

S.M.I. = la superficie fondiaria minima di intervento, fino alla redazione di Piani Zonali ovvero di indicazioni specifiche al livello provinciale, non può essere inferiore a 1,00 Ha per strutture produttive di cui ai precedenti punti b), c), d). Per ogni singola unità abitativa, di cui alla lettera a), non può essere inferiore a:

- 0,80 Ha per colture orto florovivaistiche specializzate, riducibili a 0,60 Ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
 - 1,00 Ha per vigneti, agrumeti e frutteti in coltura specializzata
 - 1,50 Ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
- omissis"
- 3,00 Ha per colture seminate, seminativo arborato, prato, prato irriguo.

Quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza".

Successivamente, unitamente alla citata relazione del SUR n. 5/2011, gli atti sono stati rimessi al Comitato Urbanistico Regionale che nella seduta del 26/05/2011 ha determinato quanto segue:

".....il Comitato, rilevata in atti la carenza di adeguati studi e puntuali motivazioni tecnico-agricole ed economiche, nonché propriamente paesaggistiche, a supporto e giustificazione della variante normativa e dei nuovi lotti proposti, rispetto ai criteri di impostazione rivenienti dal vigente PRG, ravvisa la necessità di acquisire dal Comune idonee integrazioni documentali nel merito degli aspetti innanzi indicati".

Tali determinazioni sono state comunicate al Comune di Salice Salentino con nota. prot. n.7795 del 17/06/2011 del Servizio Urbanistica Regionale.

Con L.R.n.22/2012 è stato soppresso il Comitato Urbanistico Regionale e pertanto gli atti tecnico-amministrativi sono stati rimessi al Servizio Urbanistica Regionale, sollecitando contestualmente il Comune a fornire riscontro a quanto rappresentato con nota prot. n.7795 del 17/06/2011.

Il Comune di Salice Salentino, con nota prot. n.3703 del 27/03/2014, acquisita al prot. n.3466 del 28/04/2014 del Servizio Urbanistica Regionale, ha trasmesso la documentazione integrativa ed in particolare una "Relazione agronomica".

Dalla Relazione suddetta, che riporta i dati del 6°Censimento Nazionale dell'Agricoltura, si evince che nel comune di Salice Salentino:

- il numero di aziende agricole, in controtendenza rispetto ai dati nazionali (-39 %), regionali (-19%) e provinciali (-5%), nel 2010 è passato a +17% rispetto al 2000;
- la superficie media aziendale al 2010 è di 2,8 ha;
- il numero di aziende inferiori ad 1 ha è diminuito mentre si è incrementato il numero di aziende con superficie media compresa tra 1 e 2 ha;
- lo sviluppo del settore agricolo è organizzato con manodopera familiare che consente una maggiore flessibilità nella gestione dei costi di lavoro.

Nella Relazione si conclude che una migliore strutturazione aziendale possa consentire il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, specificando che "Il settore agricolo dovrà essere messo in condizioni di permettere tali modificazioni aziendali, in grado di colmare il gap tecnologico e strutturale, attraverso la possibilità di aumentare le opportunità operative di realizzare apprestamenti agricoli funzionali allo sviluppo ed ammodernamento delle aziende, come magazzini, depositi o altre strutture funzionali all'attività dell'azienda".

Ciò stante, a seguito di ulteriori approfondimenti operati sulla scorta della Relazione innanzi citata non emergono elementi sufficienti tali da giustificare le modifiche proposte dal Comune di Salice Salentino e pertanto si ritiene di non poter approvare la variante all'art.42.1 comma 6 delle NTA del PRG adottata dal Comune.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta di non approvare la variante normativa adottata dal Comune di Salice Salentino (LE) con deliberazione di C.C. n. 26 del 28.06.2010."""

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;
DI NON APPROVARE e DI RINVIARE, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, al Comune di Salice

Salentino la variante adottata con D.C.C. n.26 del 28.06.2010 per le motivazioni riportate in narrativa e qui in toto condivise;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Salice Salentino (LE);

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
